



# COMUNE DI SACROFANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 14 del 14/03/2019

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI  
SOGGIORNO E DETERMINAZIONE TARIFFA.**

L'anno 2019, addì **quattordici** del mese di marzo alle ore **15.45** e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari della sede comunale in Largo Biagio Placidi 1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	PRESENTE	ASSENTE
TESTA CLAUDIO	Presidente	X	
NICOLINI PATRIZIA	Sindaco	X	
CAPPARELLA ROSELLA	Consigliere	X	
D'ARMINI ALESSANDRO	Consigliere	X	
FANI CATERINA	Consigliere	X	
FERRAZZI MARCO	Consigliere	X	
STAFFOLI ANTONELLA	Consigliere		X
TOMASETTI ALESSANDRO	Vicepresidente	X	
VIDIRI LAURA	Consigliere	X	
FELICI ISABELLA	Consigliere	X	
LUZZI TOMMASO	Consigliere	X	
NANNI NICOLA	Consigliere	X	
SERATA CONCETTA	Vicepresidente	X	

**Presenti:12 Assenti: 1**

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Paola Pelliccioni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL PRESIDENTE , **Claudio Testa** , dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E  
DETERMINAZIONE TARIFFA.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visti:**

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il D.M. Interno del 25 Gennaio 2019 (GU n. 28 del 02.02.2019) che ha differito al 31 Gennaio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

**Premesso che:**

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione

dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

**Rilevato** che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

**Visto** l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato** che il Comune di Sacrofano, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione del paese e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

**Rilevato**, altresì, che il Comune di Sacrofano rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, anche in quanto confinante con il XV Municipio di Roma Capitale;

**Preso atto** inoltre della nota rif. 0710523 del 12.11.2018 con la quale la Regione Lazio ha informato che con L.R. n. 7/2018 si è attribuita a tutti i comuni del Lazio la rilevanza turistica, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. n. 13/2007, requisito quest'ultimo necessario per l'eventuale istituzione dell'imposta di soggiorno, ex art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011;

**Considerato** che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale con conseguentemente costante impegno di risorse finanziarie.

**Visto** il verbale della seduta in data 18.01.2019 della Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti, agli atti dell'Ufficio, nella quale seduta la Commissione ha espresso parere favorevole alla bozza di Regolamento proposto e licenziato dalla stessa;

**Preso atto** che con nota prot. 1643 del 05.02.2019, l'Ufficio provvedeva ad informare le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive;

**Preso atto** inoltre dei riscontri pervenuti dalle citate associazioni di categoria e che sulla base degli stessi l'Ufficio ha provveduto ad aggiornare la bozza regolamentare, allegata alla presente;

**Ritenuto**, pertanto, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

**Acquisito il parere** favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 4 del 26.02.2019, facente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visti:**

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

- il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Espone il Cons. Vidiri

La Cons. Serata lamenta la modifica della tariffa che non è stata fatta passare in Commissione e chiede di inserire la categoria dei disabili tra le esenzioni. Viene quindi inserito all'art. 5 "Esenzioni ed agevolazioni" il capoverso "persone disabili e loro accompagnatori per un massimo di due persone

Con voti favorevoli n 8 voti contrari n.4 ( Luzzi -Felici -Nanni -Serata) resi per alzata di mano, proclamato dal Presidente;

**DELIBERA**

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DI 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Sacrofano l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. di stabilire la seguente misura della tariffa determinata per persona e per notte di soggiorno, commisurata in rapporto alla fascia di prezzo per notte dell'unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:

<b>Fascia</b>	<b>Fascia Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</b>	<b>Imposta di soggiorno per persona per notte di soggiorno</b>
A	Fino ad euro 25,00	Euro 0,80
B	Superiore ad euro 25,00 e fino a euro 80,00	Euro 1,00
C	Oltre euro 80,00	Euro 1,20

4. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.
6. di destinare tale tipologia di entrata al finanziamento di spese per la manutenzione del paese e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali, fra i quali anche la gestione del verde pubblico;

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n 8 , voti contrari n.4 ( Luzzi -Felici -Nanni -Serata) , resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l'imposta di soggiorno.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Claudio Testa

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Paola Pelliccioni

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ed Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE  
Ranieri Romeo

---

**ESECUTIVITA'**

Il presente atto è esecutivo:

- ( ) Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.  
(x ) Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Paola Pelliccioni

---

Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti

**ATTESTA**

I) Che la presente deliberazione:

- II)  
° E' stata pubblicata per 15 giorni dal \_\_\_\_\_  
° Costituisce conferma della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 127 c.2 D. lgs 267/2000

Sacrofano, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Paola Pelliccioni

---